METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • PREVIDENZA E ASSISTENZA
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7233 • pp. 1–7 • §§ 1–23

Prescrizione dei contributi dopo la reintegra: termine decennale

English Edition Title: Limitation Period for Social Security Contributions After Reinstatement: Ten-Year Conversion

Maria Di Giorgio [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Avvocata del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/maria-di-giorgio/

Pubblicato il: 19 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–7 (§§ 1–23)

ABSTRACT SCIENTIFICO
La prescrizione dei contributi dopo la reintegra si converte in decennale per effetto del giudicato ex art. 2953 c.c. anche a favore dell'INPS rimasto estraneo al giudizio sul licenziamento. Il contributo esamina la sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, 20 ottobre 2026, n. 27341, evidenziando perché la condanna contributiva prevista dall'art. 18 l. n. 300/1970 integri un'ipotesi eccezionale a favore del terzo che non tollera la figura del giudicato dimidiato né subisce l'influenza del contegno processuale dell'ente. Attraverso il confronto con i limiti del contratto a termine nullo e del rito monitorio privo di esecutività, l'analisi indaga infine le ragioni dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo alla restituzione della quota contributiva a carico del lavoratore incamerata in forza di un decreto ingiuntivo opposto poi travolto dalla cessazione della materia del contendere.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
M. Di Giorgio, Prescrizione dei contributi dopo la reintegra: termine decennale, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 19 novembre 2026, art. 7233, pp. 1–7, DOI: 10.5281/zenodo.24368634, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/prescrizione-decennale-contributi-inps-reintegra-cassazione-27341-2026/.

OSCOLA: Maria Di Giorgio, 'Prescrizione dei contributi dopo la reintegra: termine decennale' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7233, 1–7 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/prescrizione-decennale-contributi-inps-reintegra-cassazione-27341-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24368634 accessed 19 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24368634 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24368634) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/prescrizione-decennale-contributi-inps-reintegra-cassazione-27341-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/19/prescrizione-decennale-contributi-inps-reintegra-cassazione-27341-2026/en/
AEA JEL Codes:	K31 (Diritto del lavoro e relazioni sindacali); K38 (Diritti fondamentali e tutela della persona)
EuroVoc (UE):	MT 2836 protezione sociale • legislazione in materia di sicurezza sociale [3359]; diritto del lavoro [557]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:27341CIV • ECLI:IT:CASS:2021:6722CIV • ECLI:IT:CASS:2026:19861CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Maria Di Giorgio. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO DEL | ISSN 3103-7305 • 20 OTTOBRE 2026

Prescrizione dei contributi dopo la reintegra: termine decennale

L'actio iudicati ex art. 2953 c.c. tra condanna a favore del terzo e sorte del decreto ingiuntivo opposto nella sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, 20 ottobre 2026, n. 27341

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Cassazione

ESTREMI
Sez. Lavoro, sentenza 20 ottobre 2026, n. 27341

NORME
Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 • Codice Civile, art. 2953 • Codice Civile, art. 2115

ESITO
accoglie il secondo motivo e respinge il primo, cassando con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila

PUNTI CHIAVE

01 Condanna a favore del terzo
l'ordine contributivo accessorio alla tutela reale ex art. 18 St. lav. non richiede né domanda del lavoratore né partecipazione dell'INPS al giudizio sul licenziamento.

02 Conversione decennale ex art. 2953 c.c.
il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra estende il termine di dieci anni all'INPS terzo, restando irrilevante il contegno processuale dell'ente sul regime pubblicistico.

03 Confini applicativi e distinguishing
la regola eccezionale non si applica per analogia alla conversione del contratto a termine nullo né al decreto ingiuntivo privo di esecutività ex art. 647 c.p.c.

04 Sorte del titolo restitutorio
la cessazione della materia del contendere in opposizione travolge il decreto ingiuntivo e impone al giudice di rinvio di verificare percezione ed esistenza di un titolo valido per i 59.084,66 euro.

Maria Di Giorgio • Avvocata del Foro di Roma

JEL: K31, K38 • EuroVoc: 3359, 557

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

La condanna contributiva accessoria alla reintegra nel posto di lavoro converte la prescrizione in decennale ex art. 2953 c.c. anche per l'INPS estraneo al processo, salvo verificare la tenuta del titolo restitutorio.

ABSTRACT (IT) La **prescrizione dei contributi dopo la reintegra** si converte in decennale per effetto del giudicato ex art. 2953 c.c. anche a favore dell'INPS rimasto estraneo al giudizio sul licenziamento. Il contributo esamina la sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, 20 ottobre 2026, n. 27341, evidenziando perché la **condanna contributiva** prevista dall'art. 18 l. n. 300/1970 integri un'ipotesi eccezionale a favore del terzo che non tollera la figura del giudicato dimidiato né subisce l'influenza del contegno processuale dell'ente. Attraverso il confronto con i limiti del contratto a termine nullo e del rito monitorio privo di esecutività, l'analisi indaga infine le ragioni dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo alla restituzione della quota contributiva a carico del lavoratore incamerata in forza di un **decreto ingiuntivo opposto** poi travolto dalla **cessazione della materia del contendere**.

ABSTRACT (EN) ***Limitation Period for Social Security Contributions After Reinstatement: Ten-Year Conversion*** *– Under Italian labour and civil law, the final judgment ordering reinstatement and the payment of social security contributions pursuant to Article 18 of Law No. 300/1970 converts the five-year limitation period into a ten-year period under Article 2953 of the Civil Code, even in favour of INPS as a third party absent from the dismissal proceedings. Examining judgment No. 27341 of 20 October 2026 rendered by the Labour Division of the Court of Cassation, this article clarifies why the public-law nature of social security obligations precludes both a split res judicata doctrine and any waiver inferred from the agency's procedural stance, while demarcating the boundaries vis-à-vis void fixed-term contracts and non-enforceable payment orders. It further analyses the partial reversal concerning restitution of the employee contribution share where the underlying payment order was swept away by termination of the dispute.*

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, N. 27341/2026

La sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, 20 ottobre 2026, n. 27341[1] interviene sul delicato raccordo tra tutela reale del licenziamento, obbligazione contributiva e stabilità dei titoli giudiziali. Esaminando una vicenda contenziosa ventennale, la Corte ribadisce che la **prescrizione dei contributi dopo la reintegra** si converte in decennale per effetto dell'*actio iudicati*. Il Collegio respinge così ogni tentativo di limitare l'efficacia del giudicato in ragione della mancata partecipazione dell'INPS al giudizio impugnatorio. La decisione affianca tuttavia due piani distinti.

§ 2 Sul piano previdenziale, la pronuncia conferma la natura eccezionale della **condanna a favore del terzo** prevista dall'ordinamento lavoristico. Il regime pubblico del credito contributivo resta insensibile alle preclusioni soggettive del rito e alle difese rinunciatarie dell'ente beneficiario. Sul versante interprivato delle restitu-

zioni tra le parti, la Corte impone invece un controllo rigoroso sulla persistenza del **titolo esecutivo monitorio**. Viene infatti cassata con rinvio la statuizione che aveva negato la ripetibilità della quota contributiva del lavoratore senza verificare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

§ 3 L'esito bifasico disegna un equilibrio netto tra **indisponibilità dell'obbligazione pubblica** e accertamento concreto dei presupposti dell'indebito. La **tenuta del sistema previdenziale** non legittima trattenute prive di titolo valido.

02. IL CASO CONCRETO, LA SEQUENZA DEI GIUDIZI E L'IMPIANTO NORMATIVO

§ 4 La controversia decisa dalla Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 27341/2026[1] muove dal **licenziamento disciplinare** intimato il 15 febbraio 2003 da Banca Toscana al dipendente Salvatore Presta, poi proseguito nei confronti dell'incorporante Banca Monte dei Paschi di Siena. Con decisione del 23 luglio 2010, confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila il 28 aprile 2011, il Tribunale di Chieti annullò il recesso per tardività della contestazione. Il giudice ordinò pertanto la **reintegrazione nel posto di lavoro**, il pagamento delle retribuzioni e il versamento dei contributi. Il rigetto del ricorso di legittimità, depositato il 3 luglio 2015, rese definitivo tale assetto.

§ 5 Parallelamente, nel 2010 il lavoratore ottenne dal Tribunale di Chieti un **decreto ingiuntivo per euro 736.067,96**, comprensivo della quota contributiva a proprio carico di **euro 59.084,66**. L'opposizione bancaria si chiuse il 25 giugno 2012 con declaratoria di cessazione della materia del contendere, seguita il 25 luglio 2013 dall'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. per difetto di specificità. Nel diverso giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Pescara e deciso in appello il 29 ottobre 2020, la banca fu condannata a versare all'INPS euro 158.892,25 sino all'opzione sostitutiva. La Corte territoriale respinse anche la riconvenzionale restitutoria.

§ 6 Il quadro legislativo poggia su tre disposizioni di rilievo sistematico. Il secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 dispone che il datore di lavoro sia condannato *«al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali»* dal recesso alla reintegra. Analoga regola vige nel quarto comma per la **tutela reintegratoria attenuata** e negli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23. La prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 incontra dunque l'art. 2953 c.c., per il quale i diritti a prescrizione breve, *«quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni»*.

§ 7 Sul piano soggettivo dell'adempimento, l'art. 2115 c.c. prevede al secondo comma che *«L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali»*. La norma colpisce inoltre di nullità ogni patto elusivo degli obblighi previdenziali. Su tali **coordinate normative** si innesta il doppio scrutinio della Corte.

03. LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DOPO LA REINTEGRA E L'ACTIO IUDICATI VERSO IL TERZO

3.1 — Condanna a favore del terzo e rifiuto del giudicato dimidiato

§ 8 Con il primo motivo di ricorso la banca ha contestato l'applicazione dell'art. 2953 c.c., deducendo l'estraneità dell'INPS al giudizio sul recesso e il suo riconoscimento della prescrizione. La Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27341/2026[1] respinge la censura, poiché l'art. 18 l. n. 300/1970 introduce una **condanna a favore del terzo** senza domanda del lavoratore né partecipazione dell'ente. Come ribadito da Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 10 marzo 2021, n. 6722[2] e da Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19861[3], i contributi integrano **obbligazioni pubbliche** analoghe a quelle tributarie. La loro natura pubblica preclude al lavoratore ogni sostituzione all'ente.

§ 9 Poiché l'ordinamento ammette eccezionalmente la condanna a beneficio di un soggetto non costituito, risulta contraddittorio negarne la piena efficacia conformativa rispetto al termine prescrizionale. La tesi datoriale finirebbe per introdurre un *giudicato dimidiato*, privo dell'effetto convertitivo stabilito ex art. 2953 c.c. a fronte della pronuncia irrevocabile. La **conversione decennale** postula infatti soltanto che il credito rientri nel *thema decidendum* definito dal giudicato. Il **contegno processuale dell'INPS** resta d'altronde ininfluente, poiché la disciplina pubblicistica della prescrizione previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti.

> ***La condanna contributiva accessoria alla reintegra non ammette un giudicato dimidiato: una volta passata in giudicato la pronuncia sul licenziamento, l'actio iudicati opera integralmente anche a beneficio dell'ente previdenziale estraneo al giudizio.***

§ 10 Resta invece ben definito l'arco temporale della contribuzione datoriale, che nella vicenda decisa si arresta all'opzione esercitata dal dipendente per le quindici mensilità sostitutive. Il terzo comma dell'art. 18 l. n. 300/1970 qualifica tale facoltà quale atto *«la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale»*. Sul versante contiguo delle prestazioni a sostegno del reddito, questa rivista ha già analizzato la spettanza della NASpI dopo la reintegra senza ripristino di fatto[D1]. Mentre l'opzione chiude il rapporto assicurativo, il giudicato reintegratorio consolida la **riscossione decennale** dei contributi maturati sino a tale data. La **garanzia del contraddittorio** originario sorregge l'effetto convertitivo.

3.2 — Quando opera il termine decennale e quali diritti restano esclusi

§ 11 La **prescrizione dei contributi dopo la reintegra** diventa decennale soltanto in presenza di una condanna irrevocabile ex art. 18 l. n. 300/1970 o ex d.lgs. n. 23/2015. In tali ipotesi il termine inizia a decorrere solo dopo l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto.

§ 12 Questa regola non trova applicazione nella diversa fattispecie della conversione del **contratto a tempo determinato nullo**. Come chiarito da Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 10 gennaio 2025, n. 603[4], la disciplina dell'art. 18 St. lav. riveste carattere eccezionale ed è insuscettibile di **estensione analogica** ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. Poiché la nullità del termine finale mantiene giuridicamente integro il rapporto di lavoro, non sussiste alcun impedimento giuridico ex art. 2935 c.c. che precluda all'INPS di agire prima della sentenza. La prescrizione quinquennale decorre pertanto giorno per giorno dalla scadenza del termine nullo, a partire dal ventunesimo giorno del mese successivo alla maturazione della retribuzione.

§ 13 Un secondo confine attiene alla qualità formale del titolo invocato per attivare la conversione decennale prevista dall'art. 2953 del codice civile. La Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32903[5] esclude che un decreto ingiuntivo non opposto ma privo della **dichiarazione di esecutività** ex art. 647 c.p.c. trasformi in decennale il termine quinquennale. Tale provvedimento comporta infatti una verifica giurisdizionale sulla regolarità del contraddittorio e della notifica. Solo al decreto dichiarato esecutivo l'art. 656 c.p.c. ricollega i mezzi straordinari d'impugnazione propri della cosa giudicata.

§ 14 Ulteriori limiti operano sul versante dell'attuazione esecutiva della condanna reintegratoria e dell'eventuale **riliquidazione delle voci accessorie**. Con l'ordinanza n. 19861/2026 la Cassazione, Sez. Lavoro, esamina il caso del lavoratore che abbia azionato la sentenza di reintegra in sede esecutiva fino alla distribuzione delle somme. Esaurita tale procedura, all'interessato è precluso promuovere un nuovo giudizio di cognizione per includere ulteriori componenti retributive e la relativa contribuzione omessa. Ogni questione sulla portata del titolo va dedotta nel processo esecutivo od oppositivo, fermo il rispetto del **giudicato interno** ex art. 2909 c.c. sui capi non gravati da impugnazione incidentale. L'efficacia del titolo resta dunque governata da rigorose **preclusioni processuali**.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Cass., Sez. Lavoro, sent. 20 ottobre 2026, n. 27341	Decennale (Misto)	Conferma la conversione decennale ex art. 2953 c.c. a favore dell'INPS estraneo, rigettando il giudicato dimidiato; cassa con rinvio sulla restituzione della quota lavoratore per cessazione del decreto opposto.
Cass., Sez. Lavoro, ord. 15 giugno 2026, n. 19861	Conforme	Ribadisce la condanna a favore di terzo ex art. 18 St. lav. e la conversione decennale, escludendo sostituzione del lavoratore all'INPS e riliquidazioni dopo esaurita l'esecuzione.
Cass., Sez. Lavoro, sent. 10 marzo 2021, n. 6722	Conforme	Conferma decorrenza dall'ordine di reintegra e termine decennale per l'INPS terzo, negando al lavoratore un'azione diretta verso l'ente e rinviando ad art. 2116 c.c. e art. 13 l. n. 1338/1962.
Cass., Sez. Lavoro, sent. 10 gennaio 2025, n. 603	Escluso (Distinguishing)	Esclude l'analogia dell'art. 18 St. lav. alla conversione del contratto a termine nullo: la prescrizione quinquennale decorre giorno per giorno dalla scadenza del termine nullo.
Cass., Sez. Lavoro, ord. 9 novembre 2021, n. 32903	Escluso (Distinguishing)	Esclude la conversione decennale ex art. 2953 c.c. in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione giudiziale di esecutività ex art. 647 c.p.c.

3.3 — Il rapporto tra azione del lavoratore, rimedi risarcitori e inerzia dell'INPS

§ 15 L'estensione decennale riconosciuta a favore dell'INPS non altera l'asimmetria strutturale che separa il **rapporto contributivo** dal rapporto previdenziale. Nella sentenza n. 6722/2021 la Cassazione, Sez. Lavoro, nega al lavoratore un'**azione diretta contro l'INPS** per ottenere la regolarizzazione coattiva della propria posizione assicurativa. Tale preclusione opera persino quando l'interessato abbia comunicato all'ente la sentenza di reintegra e l'omissione datoriale prima dello spirare della prescrizione. Come ribadito dall'ordinanza n. 19861/2026, l'esclusiva **titolarità pubblica della pretesa** vieta al dipendente di sostituirsi all'ente ex art. 81 c.p.c. per chiedere la condanna al versamento. La tutela si sposta quindi sul terreno risarcitorio.

§ 16 Quando i contributi non risultino più recuperabili, l'ordinamento appresta un doppio presidio residuale a carico del datore di lavoro. L'assicurato può chiedere la costituzione della **rendita vitalizia** ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, azione che per la sentenza n. 603/2025 non esige una previa domanda amministrativa. In alternativa o in subordine opera il **risarcimento del danno pensionistico** ex art. 2116, comma 2, c.c., domanda che il giudice di merito non può dichiarare assorbita una volta accertata la prescrizione contributiva. La sentenza n. 6722/2021 chiarisce inoltre che la cancellazione delle società datrici dal registro delle imprese non blocca tali azioni, trasferite in via successoria ai soci. Il **sistema dei rimedi residuali** preserva così l'effettività della copertura assicurativa.

04. LA QUOTA CONTRIBUTIVA DEL LAVORATORE, L'ART. 2115 C.C. E IL TITOLO ESECUTIVO TRAVOLTO

4.1 — L'obbligo esclusivo del datore di lavoro ex art. 2115 c.c. dopo la scadenza

§ 17 Con il secondo motivo la banca ricorrente ha censurato il rigetto della domanda riconvenzionale volta a recuperare la **quota contributiva del lavoratore**, pari a euro 59.084,66, azionata in sede monitoria. Richiamando gli artt. 2115 e 2033 c.c. nonché gli artt. 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'istituto di credito ha

qualificato tale attribuzione come **indebito soggettivo** ***ex latere accipientis***. La Corte territoriale aveva infatti disatteso la pretesa restitutoria osservando che la ritenuta opera solo sulla retribuzione tempestivamente versata e che, dopo la scadenza, il datore resta **debitore esclusivo** anche della quota del dipendente. Tale premessa non giustifica però automaticamente la trattenuta da parte del lavoratore.

§ 18 L'esegesi dell'art. 2115 c.c. conferma che la responsabilità datoriale per l'intero versamento verso l'ente previdenziale non attribuisce al prestatore un diritto di credito autonomo a incamerare direttamente le somme contributive. Il terzo comma della disposizione codicistica ribadisce peraltro il rigore pubblicistico del meccanismo stabilendo che *«È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza»*. Nel proprio scrutinio la Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27341/2026[1] sposta però l'indagine dal piano sostanziale a quello del **titolo giudiziale** che avrebbe sorretto l'erogazione. Sul terreno contiguo delle sorti dei pagamenti effettuati in forza di titoli poi superati, si segnala il recente esame di questa rivista sulla restituzione dell'indennità risarcitoria dopo la riforma della reintegra[D2]. Qui il punto critico riguarda proprio la tenuta del **decreto ingiuntivo opposto** davanti al giudice di merito. La **verifica dell'adempimento effettivo** non poteva essere omessa.

4.2 — Cessazione della materia del contendere, onere della prova e strategie difensive

§ 19 La cassazione con rinvio poggia sul rilievo processuale attribuito alle sorti del **giudizio di opposizione** a decreto ingiuntivo. Secondo la Corte, l'opposizione investe l'accertamento di tutti i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi sussistenti al momento della decisione. Ne discende che la sopravvenuta **cessazione della materia del contendere**, dovuta a un fatto estintivo o a carenza d'interesse, travolge la pronuncia di merito resa in sede monitoria imponendone la revoca. Il decreto opposto perde così attitudine al giudicato.

§ 20 Nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila il vaglio si concentra su due accertamenti di fatto rimasti assorbiti. Il giudice dovrà anzitutto sciogliere il contrasto tra la banca, che allega il pagamento di euro 59.084,66, e il lavoratore, che nega di averli percepiti. In caso di provata erogazione, occorrerà poi verificare se resti un **valido titolo giudiziale** nonostante la pronuncia oppositiva del 25 giugno 2012 e l'appello inammissibile del 25 luglio 2013. Emerge così una netta differenza rispetto alla Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32903[5]. Mentre il decreto inopposto privo di esecutività ex art. 647 c.p.c. non attiva il decennio prescrizionale, il decreto definito con cessazione della materia del contendere non giustifica alcuna ritenzione.

§ 21 Sul piano difensivo e dell'**onere della prova**, la pronuncia impone alle parti una duplice cautela documentale e processuale. Il datore di lavoro che agisca in ripetizione ex art. 2033 c.c. deve provare la **materiale dazione delle somme** contestate e produrre gli atti dell'opposizione per dimostrare la caducazione del titolo monitorio. La difesa del lavoratore deve invece separare la **contribuzione dovuta all'INPS**, presidiata dal termine decennale, dalle somme pretese direttamente *in executivis* per quote a proprio carico. In tale sede occorre verificare la prova del versamento o la sussistenza di un autonomo titolo risarcitorio non travolto. L'esattezza della **strategia probatoria** governa l'esito del rinvio.

PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CONTRIBUTI INPS E CADUCAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
La condanna contributiva accessoria alla reintegra converte in decennale il termine di prescrizione anche verso l'INPS terzo estraneo, restando indifferente al contegno dell'ente. Viceversa, la domanda restitutoria sulla quota lavoratore esige la prova effettiva del pagamento e della sopravvivenza di un titolo valido dopo la cessazione della materia del contendere.

05. CONCLUSIONI

§ 22 La sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27341/2026[1] traccia un equilibrio coerente con i principi costituzionali degli artt. 35, 36 e 38 sul lavoro e sulla previdenza sociale. Confermando che la **prescrizione dei**

contributi dopo la reintegra si converte in decennale ex art. 2953 c.c. anche per l'INPS estraneo al giudizio, la Corte evita un titolo dimezzato negli effetti. L'indisponibilità del regime pubblicistico protegge inoltre la posizione assicurativa contro eventuali difese rinunciatarie dell'ente. La **funzione di garanzia della tutela reale** riceve così piena attuazione.

§23 Allo stesso tempo, la cassazione con rinvio sul secondo motivo riafferma il principio di legalità processuale nei rapporti restitutori tra datore di lavoro e lavoratore. Nessuna pretesa economica può sopravvivere alla caducazione del provvedimento monitorio che la sorreggeva quando l'opposizione si chiuda per **cessazione della materia del contendere**. Spetterà dunque alla Corte d'appello accertare la materiale percezione dei 59.084,66 euro e verificare l'esistenza di un autonomo titolo giustificativo. Il rigore sull'**accertamento del titolo** garantisce certezza alle restituzioni.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 – Tutela reale contro il licenziamento illegittimo, condanna contributiva e opzione per l'indennità sostitutiva.

Codice Civile, art. 2953 – Conversione decennale delle prescrizioni brevi per effetto di sentenza di condanna passata in giudicato.

Codice Civile, art. 2115 – Ripartizione contributiva e responsabilità datoriale per il versamento anche della quota a carico del lavoratore.

Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 – Termine ordinario quinquennale di prescrizione delle contribuzioni di previdenza obbligatoria.

Codice Civile, artt. 2033, 2116, 2909 e 2935 – Ripetizione dell'indebito, danno da omessa contribuzione, cosa giudicata e decorrenza della prescrizione.

Codice di Procedura Civile, artt. 81, 434, 647 e 656 – Sostituzione processuale, specificità dell'appello ed esecutività del decreto ingiuntivo.

Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, e D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, artt. 2 e 3 – Costituzione della rendita vitalizia per contributi prescritti e condanna contributiva nel contratto a tutele crescenti.

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 20 ottobre 2026, n. 27341** Conferma la conversione decennale ex art. 2953 c.c. della prescrizione contributiva anche a favore dell'INPS estraneo al processo di reintegra e cassa sul rigetto della domanda restitutoria della quota lavoratore per omesso esame delle sorti del decreto ingiuntivo opposto. ESITO: accoglie il secondo motivo e respinge il primo, cassando con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila. PUNTO: punti 1.2 e 2.1-2.3 delle Ragioni della decisione.

[2] **Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 10 marzo 2021, n. 6722** Ribadisce la natura di condanna eccezionale a favore di terzo ex art. 18 St. lav. e la conversione decennale per l'ente estraneo, escludendo però un'azione diretta dell'assicurato contro l'INPS per ottenere l'accredito contributivo. ESITO: rigetta il ricorso, con compensazione delle spese. PUNTO: Ragioni della decisione sui due motivi riuniti.

[3] **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19861** Conferma il carattere pubblicistico dei contributi e la conversione ex art. 2953 c.c., escludendo che il lavoratore possa sostituirsi all'INPS o promuovere un nuovo giudizio cognitivo di riliquidazione dopo avere esaurito la procedura esecutiva. ESITO: accoglie il secondo motivo e rigetta gli altri, cassando e decidendo nel merito. PUNTO: punti 1, 2 e 4 delle Ragioni della decisione.

[4] **Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 10 gennaio 2025, n. 603** Esclude l'estensione analogica della disciplina dell'art. 18 St. lav. alla conversione giudiziale del contratto a termine nullo, affermando la decorrenza quinquennale giorno per giorno e l'obbligo di scrutinare le domande subordinate ex art. 13 l. n. 1338/1962 e art. 2116 c.c. ESITO: rigetta il primo motivo e accoglie i motivi dal secondo al settimo, cassando con rinvio alla Corte d'appello di Catania. PUNTO: punti 2.1-2.5 e 3 delle Ragioni della decisione.

[5] **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32903** Esclude che la conversione decennale della prescrizione dei crediti contributivi ex art. 2953 c.c. operi in forza di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione giudiziale di esecutività ex art. 647 c.p.c. ESITO: rigetta il ricorso. PUNTO: motivazione sull'unico motivo di ricorso.

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Metodo Giuridico, Spettanza della NASpI dopo la reintegra senza ripristino di fatto . Approfondimento sugli effetti previdenziali dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, l. n. 300/1970.

[D2] Metodo Giuridico, Restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra . Analisi dei limiti e delle condizioni di ripetibilità delle somme percepite a seguito di sentenza reintegratoria priva di titolo stabile.

MG

Maria Di Giorgio Avvocata del Foro di Roma

Si occupa di diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché di diritto civile e delle successioni. Per Metodo Giuridico analizza la giurisprudenza di legittimità in materia lavoristica, previdenziale, successoria e civilistica.